



CITTÀ DI OLGiate COMASCO

Provincia di Como

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 23 del 20/07/2020

OGGETTO: -APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

L'anno 2020, addì venti del mese di **Luglio** alle ore **21:00**, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	P	Cognome e Nome	P
MORETTI SIMONE	X	BIANCHI PATRIZIA	X
LIVIO MARIA RITA	X	PALERMO DAVIDE GAETANO	X
MOSCHIONI ROLANDO	X	RONCORONI GIACOMO	X
CERCHIARI LUCA	X	BRICCOLA ROBERTO	X
BERNASCONI MARIELLA	X	CAMMARATA DANIELA	X
MANCUSO STEFANIA	X	MOLTENI SANTINA	X
VERCELLINI PAOLA	X	CASTELLI IGOR	X
BONINSEGNA FLAVIO	X	BERNASCONI MARCO	X
MASCETTI RICCARDO	X		

Presenti: 17 Assenti: 0

Partecipa Il Segretario Generale **Dott.ssa Antonella Petrocelli**.

Il Sindaco, **Dott. Simone Moretti**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all'ordine del giorno:

OGGETTO: -APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

Il Sindaco – Presidente, Dott. Simone Moretti, introduce l'argomento segnato all'O.d.G. e passa la parola al consigliere delegato al Bilancio, Dott. Rolando Moschioni per presentare nel dettaglio il provvedimento in discussione;

Per quanto non riportato nel presente atto si fa rinvio alla trascrizione di quanto si è potuto rilevare dalla registrazione effettuata durante la seduta medesima e la stessa sarà depositata presso l'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono*

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*

Dato atto che in data 13/07/2020 si è tenuta la Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione e che i contenuti della presente proposta deliberazione sono stati concordati in seno alla Commissione medesima;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020, la riduzione percentuale della parte fissa e della parte variabile della tassa nella misura del 35% per tutte le categorie merceologiche ad eccezione delle seguenti che non hanno subito la chiusura dell'attività per l'emergenza COVID19:

n.14 – edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

n. 25 – supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

n. 26 – plurilicenze alimentari e/o miste

n. 28 – ipermercati di generi misti

Preso atto che il costo presunto per le riduzioni e agevolazioni previste dal regolamento comunale ammonta ad €.150.000,00 e viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 1051 del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 14/12/2019, con la quale vennero approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020 precedentemente all'introduzione della legge 160/2020 che ha abolito la IUC ed introdotto il nuovo metodo tariffario e ritenuto quindi di doverla revocare;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Vista l'articolazione tariffaria per l'anno 2019, approvata con deliberazione consiliare n. 53/2018 e confermata provvisoriamente per il 2020, nelle misure di cui alla Tabella A) per le utenze

domestiche ed alla tabella B per le utenze non domestiche, salvo quanto previsto per gli “Studi Professionali” in quanto destinatari della modifica di categoria disposta dal D.L. 124/2019 (art. 58-quinquies) passando dalla categoria 11 alla categoria 12;

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”; si dà contestualmente atto che la commissione bilancio della Camera ha concluso i lavori sul D.L. “rilancio” approvando la proposta di differimento dei termini per l’approvazione del bilancio succitato al 30 settembre 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle entrate;

Udito l'intervento del consigliere Rolando Moschioni che avvisa che occorre integrare la delibera con le date dei versamenti delle tariffe TARI per l'anno 2020 e precisamente:

- 30 settembre 2020
- 30 novembre 2020;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del responsabile dell'Area Economica/Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo oggi vigente, del Responsabile dell'Area Economica/Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità contabile;

VISTO lo schema di deliberazione agli atti del Consiglio Comunale;

CON voto unanime espresso nei termini di legge;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche di cui alla tabella A) e a quelle non domestiche di cui alla tabella B) che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, confermando l'impianto tariffario del 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 53/2018, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ad eccezione delle utenze classificate come "Studi Professionali" in quanto destinatari della modifica di categoria disposta dal D.L. 124/2019 (art. 58-quinquies);

2. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

3. di stabilire, per l'anno 2020, la riduzione percentuale della parte fissa e della parte variabile della tassa nella misura del 35% per tutte le categorie merceologiche, ad eccezione delle seguenti, che non hanno subito la chiusura dell'attività per l'emergenza COVID19:

n.14 – edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

n. 25 – supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

n. 26 – plurilicenze alimentari e/o miste

n. 28 – ipermercati di generi misti

4. di dare atto che il costo presunto per le riduzioni e agevolazioni previste dal regolamento comunale ammonta ad €. 150.000,00 ed è posto a carico del bilancio con specifica autorizzazione di spesa al capitolo 1051 del bilancio di previsione 2020-2022 finanziato dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (art. 106 del D.L. 34/2020);

5. di dare atto, altresì, che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Como, nella misura del 5%;

6. di fissare le scadenze per il pagamento della tariffa TARI per l'anno 2020 come segue:

- 30 settembre 2020

- 30 novembre 2020;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

8. di revocare la propria precedente deliberazione n. 45 del 14/12/2019 con la quale vennero approvate le Tariffe TARI per l'anno 2020 prima dell'introduzione della legge 160/2019 di abolizione della IUC;

Allegati:

- Pareri

- tariffe TARI

DOPO DI CHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voto unanime espressi nei termini di legge;

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 per l'urgenza di provvedere a quanto in essa previsto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Simone Moretti

(sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Petrocelli

(sottoscritto digitalmente)

UTENZE DOMESTICHE			
COMPONENTI	TARIFFA PARTE FISSA		IMPORTO VARIABILE
1	0,2475	x mq immobili	53,4326
2	0,2908	x mq immobili	96,1786
3	0,3248	x mq immobili	117,5517
4	0,3527	x mq immobili	138,9247
5	0,3805	x mq immobili	160,2977
6 o più	0,4022	x mq immobili	181,6707

Categorie non domestiche

CATEGORIE		TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1752	0,6428	0,8180
2	Cinematografi e teatri	0,1884	0,6859	0,8743
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,2628	0,9602	1,2230
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,3855	1,4129	1,7984
5	Stabilimenti balneari	0,2804	1,0229	1,3033
6	Esposizioni, autosaloni	0,2234	0,827	1,0504
7	Alberghi con ristorante	0,7184	2,6357	3,3541
8	Alberghi senza ristorante	0,4731	1,7402	2,2133
9	Case di cura e riposo	0,4381	1,6069	2,0450
10	Ospedali	0,5651	2,0674	2,6325
11	Uffici e agenzie	0,6659	2,4397	3,1056
12	Banche, Istituti di credito e studi professionali	0,2672	0,9857	1,2529
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e	0,6177	2,2634	2,8811
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,7885	2,8963	3,6848
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e	0,3767	1,3345	1,7112
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,7797	2,8571	3,6368
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,6483	2,3751	3,0234
18	Attività artigianali tipo botteghe : Falegname, idraulico, fabbro,	0,4512	1,6618	2,1130
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,6177	2,2634	2,8811
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,403	1,4756	1,8786
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4775	1,746	2,2235
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,44	8,9496	11,3896
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,7335	10,0274	12,7609
24	Bar, caffè, pasticcerie	1,7347	6,357	8,0917
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	1,209	4,4425	5,6515
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,1433	4,1936	5,3369
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,1409	11,5148	14,6557
28	Ipermercati di generi misti	1,2003	4,3994	5,5997
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,0314	11,1268	14,1582
30	Discoteche, night club	0,8367	3,0727	3,9094